

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Provincia di Bergamo

STATUTO

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 25 Maggio 2011

INDICE

Premessa.....	4
PRINCIPI COSTITUTIVI.....	4
Art. 1 - Principi fondamentali	4
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione	6
Art. 4 - Denominazione, territorio e Sede Comunale	6
Art. 5 - Albo Pretorio.....	6
Art. 6 - Stemma e Gonfalone.....	6
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE	6
Titolo I - ORGANI DEL COMUNE.....	6
Art. 7 - Organi	6
Art. 8 - Consiglio Comunale	6
Art. 9 - Competenze e Attribuzioni	6
Art. 10 - Convocazione e Sessioni.....	7
Art. 11 - Funzionamento del Consiglio	7
Art. 12 - Prima seduta.....	8
Art. 13 - I Consiglieri Comunali	8
Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri	8
Art. 15 - Gruppi Consiliari	9
Art. 16 - Diritto di partecipazione e garanzia delle minoranze	9
Art. 17 - Commissioni Comunali	9
Art. 18 - Commissioni del Consiglio Comunale	9
Art. 19 - Composizione, nomina e decadenza della Giunta Comunale.....	9
Art. 20 - Compiti della Giunta Comunale.....	10
Art. 21 - Funzionamento della Giunta.....	10
Art. 22 - Competenze della Giunta	11
Art. 23 - Il Sindaco	11
Art. 24 - Attribuzioni di Amministrazione	11
Art. 25 - Attribuzioni di Vigilanza	12
Art. 26 - Informazione della popolazione per calamità naturali.....	12
Art. 27 - Attribuzioni di Organizzazione	12
Art. 28 - Vicesindaco	12
TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI.....	13
Art. 29 - Il Segretario Comunale	13
Art. 30 - Organizzazione degli Uffici	13
Art. 31 - Attività degli Uffici	13
Art. 32 - Personale.....	13
Art. 33 - Qualità del lavoro.....	14
TITOLO III - SERVIZI.....	14
Art. 34 - Servizi pubblici.....	14

TITOLO IV - DEMANIO E PATRIMONIO.....	15
Art. 35 - Demanio e Patrimonio	15
Art. 36 - Beni Demaniali	15
Art. 37 - Beni Patrimoniali	15
Art. 38 - Inventario.....	15
TITOLO V - CONTROLLO INTERNO.....	15
Art. 39 - Principi e Criteri	15
Art. 40 - I Revisori dei Conti	15
Art. 41 - Controllo di Gestione	16
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE.....	16
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.....	16
Art. 42 - Organizzazione sovracomunale	16
Art. 43 - Principio di Cooperazione.....	16
Art. 44 - Convenzioni.....	16
Art. 45 - Consorzi	16
Art. 46 - Accordi di Programma	16
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	17
Art. 47 - Principi Generali.....	17
Art. 48 - Partecipazione degli amministratori ad organisorracomunali	17
Art. 49 - Assemblee	17
Art. 50 - Partecipazione dei Cittadini nel procedimento amministrativo.....	17
Art. 51 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).....	18
Art. 52 - Le Consultazioni e i Referendum.....	18
Art. 53 - Istanze, Petizioni, Proposte.....	18
Art. 54 - Diritto di Accesso	18
Art. 55 - Diritto d'Informazione.....	18
Art. 56 - Il Difensore Civico.....	19
Art. 57 - Incompatibilità e decadenza.....	19
Art. 58 - Mezzi e Prerogative	19
Art. 59 - Indennità di Funzione.....	19
TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA.....	19
Art. 60 - Statuto.....	19
Art. 61 - Regolamenti	19
Art. 62 - Adeguamento a Leggi sopravvenute	20
Art. 63 - Ordinanze	20
Art. 64 - Norme Transitorie e Finali	20

PREMESSA

Nell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana, il Comune di Castelli Calepio, esplica la rappresentanza della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto della Costituzione della Repubblica.

In relazione a ciò:

- a) assume e valorizza la cultura e le tradizioni proprie della comunità da proiettare verso l'attenzione alle problematiche di ordine nazionale e internazionale;
- b) configura la propria azione al principio dell'autogoverno e della partecipazione;
- c) riconosce l'importanza delle forme associative come luogo di crescita e di valorizzazione della persona e di emancipazione culturale, sociale, civile e politica, ne promuove lo sviluppo e favorisce la loro partecipazione alle scelte del governo locale;
- d) nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità tra i sessi nel lavoro, nello studio e nella partecipazione alle attività politico-amministrative dell'Ente, degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti;
- e) esercita il proprio ruolo e le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle leggi e dallo statuto e, in tale ambito, riconosce, in una visione unitaria della comunità, le specificità proprie delle frazioni che compongono il comune;
- f) ricerca rapporti con i comuni della stessa area geografica per affrontare problemi di interesse sovracomunale;
- g) partecipa attivamente alla definizione delle scelte programmatiche e pianificatorie della provincia e della regione.

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Castelli Calepio è ente autonomo locale.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e funzionale.
3. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, del proprio statuto e dei propri regolamenti.
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle Leggi e dello Statuto. Esercita, altresì secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
5. Il Comune rivendica per le autonomie locali uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, secondo il principio della sussidiarietà tra gli Enti Territoriali, i cittadini, le associazioni e le imprese.
6. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei Comuni abroga automaticamente le norme Statutarie con esse incompatibili.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ed il senso di appartenenza alla stessa ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune di Castelli Calepio si riconosce in un sistema Statuale basato sui principi dell'autonomia, del federalismo, della sussidiarietà degli Enti Locali ed in particolare su un'autonoma capacità impositiva e su un'autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi.

5. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle Leggi e dallo Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di uguaglianza e di imparzialità.

6. Il Comune:

- a) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, al riconoscimento del valore primario e intangibile della vita, della maternità e della famiglia, sul quale si fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica;
- b) programma e realizza per gli utenti, un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi;
- c) adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;
- d) tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità;
- e) tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio storico culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- f) incoraggia e favorisce lo sport e il turismo;
- g) per il raggiungimento di tali finalità, stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento;
- h) promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali;
- i) promuove e realizza, anche con il concorso di Cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione;
- j) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati;
- k) organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
- l) predispone idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare per pubbliche calamità;
- m) il comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità;
- n) promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro;
- o) sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici;
- p) stimola e sostiene forme associative e di autogestione tra lavoratori dipendenti ed autonomi;
- q) in conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.

Per programmi speciali dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune promuove i rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Denominazione, territorio e Sede Comunale

1. La denominazione ufficiale dell'ente è Comune di Castelli Calepio.
2. L'inizio del territorio comunale e delle località che lo compongono potrà essere indicato, in aggiunta alla segnaletica regolarmente prevista dal Codice della Strada, con segnali rettangolari riportanti la denominazione della località in lingua locale.
3. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni: Tagliuno, Calepio, Cividino e Quintano, storicamente riconosciute dalla comunità.
4. Il territorio del Comune si estende per kmq. 9,9 confinante con i comuni di Grumello del Monte, Credaro, Gandosso, Palazzolo sull'Oglio e Capriolo.
5. Il Palazzo Civico, Sede Comunale, è ubicato nella Frazione Tagliuno che è capoluogo.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono sul territorio comunale. In via del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche al di fuori di esso.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Ai fini della pubblicazione degli atti e nel rispetto della normativa vigente, sono individuati nel palazzo comunale appositi spazi anche on-line da destinare all'Albo Pretorio, dandone debita comunicazione alla cittadinanza.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti di cui al primo comma, nelle forme previste dalla legge, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Castelli Calepio.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 27.06.1962.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 - Competenze e Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione ai principi di solidarietà e di sussidiarietà.
7. Il Consiglio Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare adotta nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
8. Il Consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
9. Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche e sono disciplinate dal Regolamento.
10. Il sindaco sentita la giunta, presenta al Consiglio entro 20 giorni dal suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
11. È garantita la partecipazione del Consiglio Comunale alla definizione ed all'adeguamento di detto documento, mediante la presentazione eventuale di emendamenti.
12. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche avviene annualmente, unitamente all'approvazione del Rendiconto finanziario ed amministrativo della gestione dell'anno precedente.

Art. 10 - Convocazione e Sessioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione, di bilanci e consuntivi, previste dalle leggi vigenti.
3. Sono straordinarie tutte le altre riunioni del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio si riunisce in seduta urgente quando vi sono proposte o avvenimenti di particolare rilevanza che richiedono decisioni o pronunciamenti immediati.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del Giorno, fissa la seduta dell'adunanza e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
6. Qualora lo richieda un quinto dei consiglieri comunali il Sindaco è tenuto alla convocazione del Consiglio Comunale entro 20 giorni ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Le votazioni sono palesi, salvo il caso di deliberazioni riguardanti persone per le quali sia espressamente previsto dalla legge e dallo statuto il voto segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che dichiarano di astenersi.
4. Alle sedute del Consiglio Comunale può essere invitato senza diritto di voto il Difensore civico. Alle sedute ha facoltà di partecipare inoltre il Revisore dei conti sulle materie relative all'espletamento del loro mandato, ma senza diritto di voto.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e sovrintende alla redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco.
6. Il Consiglio può conferire a uno dei suoi membri le funzioni di Segretario unicamente nei casi in cui il Segretario o, se nominato, il Vice Segretario non possano essere presenti in aula o quando siano parte interessata all'argomento da trattare.
7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate secondo la normativa vigente all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
8. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive nei modi e nei termini di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per comprovati motivi di urgenza con apposita votazione.
9. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 12 - Prima seduta

1. La convocazione del nuovo Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Il Consiglio Comunale, sempre in detta prima seduta, esamina le condizioni delle eletti e dichiara la ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco e dei consiglieri, quando sussistano le cause previste dalla legge, prende atto della intervenuta elezione del Sindaco a suffragio universale e diretto e della nomina della Giunta Comunale, con espressa designazione del Vicesindaco.
3. Il Sindaco presta giuramento nelle forme di legge.

Art. 13 - I Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione, la posizione giuridica e lo status e le cause di cessazione dalla carica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono politicamente e costantemente del loro operato.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Comunale mediante deposito della relativa dichiarazione presso la Segreteria Comunale. Le dimissioni sono irrevocabili, sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata la surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse .
5. Le dimissioni di almeno la metà dei Consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio.

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Il Consigliere decade se senza congrua motivazione, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce il procedimento di decadenza, ed il consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza.
4. La qualità di consigliere, inoltre, si perde verificandosi uno degli impedimenti dell'incompatibilità o della incapacità contemplati dalla legge.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di notificazione all'interessato della proposta di decadenza .
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale per tutti gli atti e le procedure connesse all'espletamento del loro mandato.
7. Ciascun consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare, interrogazioni, interpellanze e mozioni.
8. Il Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune le notizie utili all'espletamento del

mandato.

9. Le forme ed i modi per l'esercizio dei tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
10. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
11. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 15 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano un gruppo. Rimane salva la possibilità del/dei consigliere/i di costituire ulteriori gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento, comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo per argomenti di particolare importanza e le relative attribuzioni.

Art. 16 - Diritto di partecipazione e garanzia delle minoranze

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, è garantita ogni forma di partecipazione dei gruppi di minoranza.

Art. 17 - Commissioni Comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni oltre a quelle espressamente previste dalle leggi. In sede di istituzione il Consiglio Comunale ne determina le finalità, la composizione, le modalità di funzionamento.
2. La nomina dei componenti delle Commissioni Comunali è di competenza del Sindaco il quale vi provvede nel rispetto degli indirizzi e delle modalità fissate dal Consiglio Comunale in base alle norme che disciplinano la composizione delle commissioni.
3. Le Commissioni Comunali hanno una durata coincidente con quella del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Art. 18 - Commissioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi nel suo seno commissioni interne permanenti temporanee o speciali.
2. Il compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, mentre quello delle Commissioni temporanee speciali è l'esame di materie di carattere particolare o generale individuato dallo stesso Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare il loro numero, la loro composizione, la nomina, il funzionamento e le materie di competenza.
4. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
5. Esse sono nominate in modo rispettoso e garante della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi in Consiglio Comunale, per il mandato in corso, e sono presiedute da un consigliere di minoranza.
6. Le commissioni in argomento svolgono uno specifico ruolo di controllo, di indagine, ispettivo e ricognitivo.
7. In sede di istituzione il Consiglio Comunale determina la composizione, le modalità ed i tempi con cui la commissione di indagine dovrà espletare il proprio compito.

Art. 19 - Composizione, nomina e decadenza della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori come previsto dalla normativa vigente e secondo le necessità, nominati con provvedimento del Sindaco. Gli Assessori sono

scelti dal Sindaco anche al di fuori dei componenti il Consiglio purché siano essi dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.
3. Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva alla cessazione dalla carica, unitamente all' eventuale provvedimento di nomina dei nuovi assessori.
4. La Giunta Comunale decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. Nelle ipotesi di cui sopra, escluso il caso di dimissioni, la Giunta Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
6. La Giunta Comunale decade altresì in tutte le altre ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale, previste dall'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 20 - Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo che amministra il Comune per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità fissate negli indirizzi generali di governo e negli altri atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria azione ai principi della trasparenza e della efficienza.

Art. 21 - Funzionamento della Giunta

1. La presidenza delle sedute spetta al Sindaco e, in caso di assenza od impedimento, al Vicesindaco, in mancanza di questi, all'assessore più anziano d'età.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che ne determina l'ordine del giorno, sulla base degli argomenti proposti dal Sindaco stesso, dagli assessori, dal Segretario Comunale e dai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti, conteggiando anche il Sindaco, ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico. Ad esse, con diritto di parola, ma non di voto, possono essere invitati su specifici argomenti soggetti estranei alla Giunta. Le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta sono regolate, nel rispetto della normativa vigente, da chi le presiede. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica e/o contabile, rispettivamente del responsabile del settore e/o del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo.
7. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
8. Le deliberazioni della Giunta Comunale devono essere pubblicate secondo le modalità previste dalla normativa vigente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge; diventano esecutive nei modi e termini di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per comprovati motivi di urgenza con apposita votazione. La comunicazione delle deliberazioni assunte viene inviata ai Capigruppo.

Art. 22 - Competenze della Giunta

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione che la legge od il presente Statuto, non riservino al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) elabora progetti, programmi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario Comunale;
 - c) predisporre proposte e provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) ha poteri di indirizzo nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 - e) adotta gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
 - f) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi a mezzo di relazione illustrativa da presentare in occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento;
 - g) è altresì competente ad adottare quegli atti che la Legge riserva espressamente alla Giunta.
3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio.

Art. 23 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive e di sovrintendenza sugli organi, uffici e servizi e sull'attività dei preposti ai medesimi.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio di governo locale.

Art. 24 - Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
 - d) ha facoltà di delega; della delega rilasciata al Vicesindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge;
 - e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
 - f) convoca i comizi per i referendum se istituiti;

- g) promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce i loro incarichi e sovrintende sull'attività amministrativa, a rilevanza interna ed esterna, dei medesimi;
- i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- j) nomina, designa e revoca sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni in conformità a quanto disposto dalla legislazione amministrativa speciale in materia ed agli Statuti e Regolamenti dei medesimi Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 25 - Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, e/o di persona da lui delegata, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società comunali o consortili, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Art. 26 - Informazione della popolazione per calamità naturali.

1. Il Sindaco deve provvedere tempestivamente ad informare la popolazione, con le modalità ritenute più idonee, su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. In tale circostanza, si avvale, oltre dei poteri e facoltà di cui ai precedenti articoli, della collaborazione degli Agenti delle forze pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali di Enti ed Associazioni di volontariato, di cui alla normazione nazionale e regionale in materia di Protezione Civile.

Art. 27 - Attribuzioni di Organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo il regolamento;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede.

Art. 28 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nella proposta degli indirizzi generali di governo.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive vengono esercitate dagli assessori secondo l'ordine dato dall'età.

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 29 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è il garante della legittimità dell'azione amministrativa. Accudendo a tali funzioni svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridica - amministrativa nei confronti dell'Ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e, se richiesto, ne rilascia valutazione scritta.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
 - cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura e sovrintende ai relativi atti esecutivi in conformità alle disposizioni del Sindaco;
 - in mancanza di posti apicali di livello VIII assume compiti dirigenziali.
3. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura le redazioni dei verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.
4. Partecipa, se richiesto, alle riunioni delle Commissioni comunali, salvo possibilità di conferire delega a personale idoneo del Comune;
5. Adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.
6. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 30 - Organizzazione degli Uffici

1. Il Comune disciplina, con appositi Regolamenti, la dotazione organica del personale, gli incarichi professionali e gli impieghi di diritto privato, e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 31 - Attività degli Uffici

1. L'attività amministrativa è ispirata a principi di democrazia, partecipazione, imparzialità, trasparenza, distinzione fra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli amministratori e compiti di gestione amministrativa, contabile, tecnica, attribuiti al Segretario Comunale ed ai dirigenti.
2. La struttura operativa comunale si articola in settore. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente.
3. Essa è finalizzata a garantire l'efficacia nell'interno dell'Ente stesso nell'ambito di una materia e/o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
4. Al settore è proposto un Responsabile di idonea qualifica funzionale, preferibilmente apicale, nominato con decreto del Sindaco, che con il medesimo decreto o con provvedimento separato definisce natura ed oggetto dell'incarico.
5. Il settore si articola in servizi, ai quali è può essere preposto un Responsabile di idonea qualifica funzionale, che risponde al Sindaco ed al Responsabile di Settore dello svolgimento della funzione e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 32 - Personale

1. La struttura comunale è fondata su criteri di efficacia, efficienza, economicità, professionalità e responsabilità, trasparenza ed imparzialità.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
- a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) dirigenza;
 - d) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) diritti, doveri e sanzioni;
 - f) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
 - g) trattamento economico;
 - h) rapporti di diritto privato e convenzioni esterne.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 33 - Qualità del lavoro

1. E' compito degli organi di governo locale, del Segretario Comunale e dei Settori e dei Servizi, accrescere la preparazione professionale dei dipendenti e creare un ambiente di lavoro in cui ciascuno sia più consapevole della qualità dei servizi prodotti dall'Ente, dei problemi esistenti e dell'esigenza di miglioramento.
2. A fronte di ciò l'Amministrazione Comunale si impegna a far uso di tutti gli incentivi, anche economici e di carriera, che la legislazione pone a sua disposizione, perché il miglioramento qualitativo sopra descritto abbia un tangibile riconoscimento.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 34 - Servizi pubblici

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente, il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a Cooperative e/o a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province, interessati alla gestione del servizio.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni saranno disciplinati da un apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
 - a) i costi dei servizi;

- b) le forme di finanziamento;
- c) le dotazioni di beni immobili e mobili;
- d) le risorse finanziarie;
- e) i requisiti per l'accesso.

TITOLO IV - DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 35 - Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle Leggi speciali che regolano la materia.

Art. 36 - Beni Demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 37 - Beni Patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 38 - Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili e immobili deve essere redatto un apposito inventario che va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, delle conservazioni dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

TITOLO V - CONTROLLO INTERNO

Art. 39 - Principi e Criteri

1. La programmazione dell'attività del Comune orientata all'ottimizzazione delle risorse e di servizi, secondo le finalità indicate nella esposizione dei principi costitutivi del presente Statuto è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 40 - Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni previste dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai

Regolamenti.

2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.

Art. 41 - Controllo di Gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il Regolamento individua metodi indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative cause.
3. I Responsabili di Settore e/o di Servizio sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi al settore e/o al Servizio, ai quali sono preposti, con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione per una maggiore efficienza dei programmi in corso di realizzazione o realizzati. Alla Giunta Comunale compete la valutazione dei risultati.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici al fine di coordinare ed organizzare servizi in uno spirito di intera collaborazione, sussidiarietà e per la concretizzazione di servizi sovra comunali.

Art. 43 - Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse con altri enti locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 44 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 45 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalle leggi vigenti.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

Art. 46 - Accordi di Programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione

- dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità da perseguire deve prevedere in particolare:
 - i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie per la realizzazione dell'accordo;
 - strumenti appropriati, quali il piano finanziario, per individuare i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
 3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47 - Principi Generali

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dello statuto e della qualificazione dell'autogoverno locale, il Comune assume a presupposto la partecipazione dei cittadini come singoli o tramite libere associazioni.
2. Il Comune opera per rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione e l'affermazione dei diritti di cittadinanza garantiti dall'art. 3 della Costituzione.
3. In tal senso impronta la sua azione di governo e amministrativa alla trasparenza e al principio dell'imparzialità.
4. Il Comune:
 - a) promuove la pubblicità e l'accesso agli atti e l'informazione sull'azione di governo e dell'amministrazione;
 - b) sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini; la Giunta Comunale è autorizzata, qualora lo ritenga necessario, a mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
 - c) promuove organismi di partecipazione; a tali organismi sono chiamati a partecipare singoli cittadini e rappresentanti delle associazioni riconosciute.

Art. 48 - Partecipazione degli amministratori ad organi sovracomunali

1. Il Comune autorizza i propri Amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti Locali e ad assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle Società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni ed agli altri Enti locali.
2. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù dell'art. 35-ter del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall'art. 25 della legge 3 agosto 1999, n. 265, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 49 - Assemblies

1. Ogni qualvolta il Consiglio Comunale o il Sindaco lo ritengano opportuno possono indire assemblee popolari al fine di esaminare le indicazioni e raccogliere proposte che saranno vagliate dal Consiglio Comunale.

Art. 50 - Partecipazione dei Cittadini nel procedimento amministrativo

1. In relazione all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, al soggetto o ai soggetti interessati:
 - a) verrà data comunicazione circa l'inizio del procedimento amministrativo;

- b) verranno comunicati i criteri di partecipazione al procedimento amministrativo;
 - c) verranno indicati gli effetti che la partecipazione stessa potrà produrre sul procedimento amministrativo;
2. L'eventuale concessione di benefici economici deve essere predeterminata e resa pubblica dagli organi comunali.
 3. Sono esclusi dalla partecipazione gli atti normativi, gli atti amministrativi generali e gli atti di pianificazione e programmazione.
 4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, si attuano forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità di cui al presente Statuto e nell'osservanza della legislazione nazionale sul diritto di accesso, di informazione e di partecipazione.

Art. 51 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

1. Nello svolgimento delle sopradette funzioni, l'Amministrazione Comunale si avvarrà, in via prioritaria, dell'U.R.P. - Ufficio per le Relazioni con il pubblico.
2. Tramite il medesimo, infatti, sarà data pratica attuazione ai principi di partecipazione popolare, decentramento ed accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 52 - Le Consultazioni e i Referendum

1. I referendum consultivi sono indetti su decisione del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno il 20% degli elettori.
2. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto;
 - b) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - c) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - e) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi, le tariffe e i piani finanziari;
 - f) atti e provvedimenti concernenti le minoranze etniche e religiose;
 - g) atti amministrativi vincolati da leggi statali o regionali.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 53 - Istanze, Petizioni, Proposte

1. Chiunque ne abbia interesse, può rivolgere agli organi comunali, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, così come previsto nelle norme del presente statuto e nel relativo regolamento sulla partecipazione e sull'accesso.

Art. 54 - Diritto di Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della pubblica amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi comunali, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 55 - Diritto d'Informazione

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge e dei regolamenti sulla riservatezza di cui agli articoli precedenti.

2. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, lo Statuto e i Regolamenti comunali.

Art. 56 - Il Difensore Civico

1. *Il Difensore Civico se ritenuto opportuno, è istituito con decisione del Consiglio Comunale ed è nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune fra i cittadini che siano in possesso dei necessari requisiti.*
2. *Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.*

Art. 57 - Incompatibilità e decadenza

1. *Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale e deve essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, di obiettività, di serenità di giudizio e di competenza.*
2. *Il Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.*
3. *L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio.*

Art. 58 - Mezzi e Prerogative

1. *L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.*
2. *Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso.*
3. *Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e segnala le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, invitando gli organi competenti a provvedere.*
4. *Il Consiglio Comunale può richiedere al Difensore Civico una relazione sull'attività svolta.*

Art. 59 - Indennità di Funzione

1. *Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità fissata dal Consiglio Comunale all'atto della sua istituzione.*

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legislazione speciale in materia, vigente all'epoca.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva diffusione.

Art. 61 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente

competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto per le proposte dal seguente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 62 - Adeguamento a Leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 63 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 64 - Norme Transitorie e Finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.